

COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA CDB  
(Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche)

**REGOLAMENTO DI PROCEDURA**

del 14 marzo 2019

ai sensi della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB).

I. **Norme generali**

**Art. 1**

Campo di applicazione

Il presente regolamento regola la procedura dinanzi alla Commissione di sorveglianza CDB.

**Art. 2**

Norme applicabili; Principio di inchiesta;  
Direzione della procedura

Si applicano le disposizioni della Convenzione di diligenza nella versione in vigore, in particolare le norme procedurali e di verifica.

Nella misura in cui non ci siano norme contrarie, contenute nella Convenzione di diligenza o nel presente Regolamento, si applicano conformemente le norme di procedura della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021).

La Commissione di sorveglianza non è vincolata alle richieste dell'Inquirente o della Banca, rispettivamente del commerciante di valori mobiliari (in seguito Banca).

Il Presidente determina l'andamento della procedura.

**Art. 3****Lingua**

Le procedure sono condotte a scelta della Banca interessata in lingua tedesca, francese o italiana. Se la banca non esprime una scelta, fa stato la lingua ufficiale parlata nel luogo della sede o della succursale della Banca interessata.

Sono ammessi mezzi di prova in lingua tedesca, francese, italiana e inglese. I mezzi di prova redatti in un' altra lingua, sono da tradurre - in caso di necessità - in una delle lingue ammesse.

**Art. 4****Comunicazioni e trasmissioni di atti**

Tutti gli atti sono da produrre in otto copie all'attenzione della Commissione di sorveglianza per il tramite del Segretario.

Le decisioni procedurali della Commissione (compresa la decisione di apertura) sono firmate dal Presidente (o dal Vicepresidente) o, su suo incarico, dal Segretario (o dal Vicesegretario).

**Art. 5****Segretezza/Forma delle decisioni**

La procedura dinanzi alla Commissione di sorveglianza è segreta. La Commissione delibera - a esclusione del pubblico e sotto rigoroso riserbo - nell'ambito di sedute o per via circolare.

**II. Apertura della procedura****Art. 6****Richiesta dell'Inquirente**

L'Inquirente comunica alla banca la propria decisione di chiusura delle indagini. Se nel proprio ambito di competenza l'Inquirente non interrompe la procedura in conformità all'art. 67 cpv. 1 della Convenzione, richiede alla Commissione di accertare la violazione di norme di diligenza e di pronunciare una sanzione contro la Banca ai sensi dell'art. Art. 64 della Convenzione e/o di interrompere parzialmente o completamente le indagini.

L'Inquirente trasmette al Segretario della Commissione i seguenti documenti:

- a) L'integralità degli atti raccolti;
- b) le sue richieste scritte e motivate con:
  - l'indicazione esatta della banca interessata;
  - le conclusioni;
  - indicazioni in merito alle competenze della Commissione;
  - la presentazione della fattispecie posta alla base delle richieste;
  - indicazioni esatte in merito ai mezzi di prova a supporto dei fatti, debitamente numerati, con trasmissione dell'elenco degli allegati;
  - la data e la firma.

#### **Art. 7**

##### **Decisione di abbandono**

Se la Commissione non accerta violazioni della Convenzione che possono essere sanzionate, abbandona la procedura.

In presenza di casi di lieve entità (casi bagatella) la procedura è abbandonata senza sanzioni.

Se le indagini non paiono ingiustificate dall'inizio o se la Banca ha causato le indagini, la Commissione di sorveglianza può imputare alla Banca - tramite la decisione di abbandono - il pagamento integrale o parziale dei costi delle indagini e i costi procedurali. In questo caso, impartisce un congruo termine per il pagamento.

In linea di principio, la decisione di abbandono non viene motivata.

#### **Art. 8**

##### **Decisione di apertura**

Se una violazione della Convenzione non può essere esclusa a priori, il Presidente della Commissione di sorveglianza o la persona da lui incaricata, decide l'apertura della procedura dinanzi alla Commissione. Nella decisione di apertura sono designati i membri della Commissione di sorveglianza che interverranno nella decisione del caso.

Questa decisione è notificata alla Banca e all'Inquirente e comunicata alla Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

### III. Procedura

#### Art. 9

##### Procedura abbreviata

Nei casi che presentano una configurazione semplice, le Banche possono richiedere lo svolgimento di una procedura abbreviata attraverso un'autodenuncia. Lo svolgimento di una procedura abbreviata, presuppone che la Banca inoltri con l'autodenuncia gli atti completi come pure un rapporto della società di audit. Il rapporto della società di audit deve illustrare in particolare la fattispecie alla base dell'autodenuncia e menzionare le disposizioni di riferimento della Convenzione.

Il Presidente della Commissione di sorveglianza decide in merito allo svolgimento della procedura abbreviata. Nel caso in cui la Banca non fosse d'accordo con la decisione del Presidente, la Commissione di sorveglianza decide in via definitiva riguardo allo svolgimento della procedura abbreviata.

In caso di svolgimento della procedura abbreviata, la Commissione di sorveglianza stabilisce un'adeguata pena convenzionale in applicazione dell'art. 64 e/o decide di abbandonare totalmente o parzialmente la procedura. La Commissione di sorveglianza si esprime anche sui costi della procedura dinanzi alla Commissione di sorveglianza.

Laddove la Banca dovesse richiedere una motivazione scritta della decisione della Commissione di sorveglianza, i costi di procedura sarebbero maggiorati con una tassa a copertura dei costi per la motivazione della decisione.

Per il resto, le norme di questo Regolamento si applicano conformemente anche in caso di procedura abbreviata.

#### Art. 10

##### Composizione della Commissione di sorveglianza

La Commissione di sorveglianza è composta dai membri scelti dalla ASB.

Il Presidente della Commissione di sorveglianza è scelto dall'ASB.

La Commissione di sorveglianza può designare tra i suoi membri un Vicepresidente.

**Art. 11**  
**Delibere**

Il Presidente, o in caso di impedimento il Vicepresidente, dirige la seduta della Commissione di sorveglianza assumendone la presidenza. In caso di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, un altro membro designato dal Presidente ne assume la presidenza.

La Commissione di sorveglianza può deliberare se sono presenti le seguenti persone:

- a) il Presidente della seduta;
- b) almeno altri due membri della Commissione di sorveglianza;
- c) il Segretario o il Vicesegretario.

Il Presidente della seduta decide il luogo della riunione.

La Commissione di sorveglianza può rivalutare la designazione dei membri in applicazione dell'art. 8 cpv. 1.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voto, il Presidente della seduta ha il voto decisivo.

Il Segretario e/o il Vicesegretario prendono parte alle sedute della Commissione di sorveglianza e hanno un ruolo consultivo.

**Art. 12**  
**Scambio di scritti**

In linea di principio vi è uno scambio semplice di scritti.

Alla Banca interessata viene trasmessa la decisione di apertura e la richiesta dell'Inquirente.

La Banca interessata può in seguito inoltrare una presa di posizione, che deve contenere la richiesta con indicazione dei mezzi di prova e la firma.

**Art. 13**  
**Assunzione delle prove**

In linea di principio, la Commissione di sorveglianza decide in base agli atti presentati.

La Commissione di sorveglianza al completo o tramite una delegazione, può decidere autonomamente, su richiesta dell'Inquirente o della Banca, se assumere ulteriori prove. In particolare, alla presenza di rappresentanti della Banca e dell'Inquirente, può sentire i responsabili della Banca interessata o il competente rappresentante della società di revisione.

In seguito a siffatta assunzione di prove, l'Inquirente e la Banca hanno la possibilità di esprimersi sull'esito della prova. Eccezionalmente, la Commissione di sorveglianza o una delegazione può svolgere dibattimenti tra le parti.

#### **Art. 14**

##### **Decisione**

In linea di principio la Commissione di sorveglianza delibera in seguito alla consultazione. La delibera si basa di regola su una bozza scritta della decisione debitamente motivata, preparata da un membro della Commissione di sorveglianza o dal Segretario.

La redazione definitiva della decisione è di competenza del Segretario. La bozza è approvata dal Presidente della seduta, che può richiedere che la stessa sia sottoposta per approvazione anche agli altri membri della Commissione di sorveglianza.

Nella decisione, la Commissione di sorveglianza si esprime su quanto segue:

- a) la (e) infrazione (i) della convenzione contestata (e) alla Banca interessata;
- b) l'entità di una eventuale pena convenzionale, pronunciata nei confronti della Banca interessata;
- c) l'attribuzione dei costi;
- d) il termine impartito per il pagamento della pena convenzionale e/o dei costi.

La Commissione di sorveglianza può prendere decisioni intermedie o parziali.

#### **Art. 15**

##### **Notificazione della decisione**

La decisione è firmata dal Presidente della seduta e dal Segretario. Viene notificata alla banca interessata e all'Inquirente e comunicata alla FINMA.

#### IV. Disposizione conclusiva

##### Art. 16

##### Entrata in vigore

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento di procedura del 27 marzo 2017, entrato in vigore il 1 aprile 2017. Entra in vigore il 1 maggio 2019 e si applica a tutti i casi pendenti al momento dell'entrata in vigore.

Berna, 14 marzo 2019

A NOME DELLA COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA

Il Presidente :



Dr. Philippe Amsler

X1332818.docx

Il segretario:



Dominik Eichenberger